

Quesito dell'Anp
in relazione ad un eventuale ricorso al giudice del lavoro promosso da dirigenti dell'area V
ovvero dai dirigenti delle scuole
finalizzato alla perequazione retributiva con i dirigenti dell'area I ovvero con i dirigenti delle
Amministrazioni statali

Considerazioni preliminari:

1. l'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, stabilisce che *“nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* ;
2. la dirigenza scolastica è una qualifica dirigenziale *pleno iure*, disciplinata nel titolo II, Capo II, del D.lgs. n. 165/01, rubricato «Dirigenza», come riconosciuto dal Consiglio di Stato - Commissione Speciale Pubblico Impiego - che, durante l’adunanza del 16 ottobre 2003, in risposta a specifico quesito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ha reso il parere n. 529: *“i dirigenti delle istituzioni scolastiche fanno parte della dirigenza statale, essendovi stati ricompresi con il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, ed essendo stati specificamente presi in considerazione nell’ambito di tale dirigenza dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 25 e 29)”*.
3. il CCNQ del 9 agosto 2000 ha definito, ai fini della contrattazione, le aree della dirigenza, inserendo tra di esse l’area V, comprendente i dirigenti scolastici. I dirigenti ministeriali sono invece inseriti nell’area I. Tali disposizioni sono state rinnovate nel CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione della Dirigenza sottoscritto il 23 settembre 2004 e successivamente confermate nel CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione della Dirigenza per il quadriennio 2006-2009 stipulato il 1 febbraio 2008;
4. la Corte dei Conti (sezioni riunite in sede di controllo, terzo collegio, adunanza 7 aprile 2006), nell’ambito del rapporto di certificazione sulle ipotesi di accordo relative al CCNL per il personale dell’area V, quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 nonché secondo biennio economico 2004-2005, ha riconosciuto che *“l’art. 25bis, inserito nel d.lgs. n. 29 del 1993 dall’art. 1 del d.lgs. 6 marzo 1998, n. 59, successivamente divenuto, insieme all’art. 25ter, art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha attribuito ai presidi ed ai direttori didattici preposti alla direzione degli istituti scolastici, dotati di personalità giuridica ed autonomia costituzionalmente garantita, la qualifica dirigenziale, conferendo ad essi, nello stesso tempo, una aspettativa, giuridicamente fondata, di tendenziale equiparazione al trattamento - giuridico ed economico - riconosciuto agli altri dirigenti statali e pubblici.”*;
5. i dirigenti delle scuole sono preposti alla conduzione di istituzioni scolastiche, alle quali è riconosciuto lo *status* di pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165. Esse sono anche enti-organismi dotati di personalità giuridica (per effetto dell’art. 21, comma 4, della Legge n. 59/1997 e del relativo regolamento attuativo D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233);
6. tra le competenze più onerose e pregne di rilevanti responsabilità di tali dirigenti, si possono ricordare:
 - la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica (art. 25, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165);
 - la qualifica datoriale loro attribuita dalle normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
 - la titolarità delle relazioni sindacali (art. 25, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165);

- l'onere di predisposizione e di gestione del bilancio dell'istituzione scolastica, in qualità di responsabili della gestione delle risorse finanziarie e strumentali (art. 25, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165);
 - la competenza all'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti delle scuole (art. 55 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- tali competenze descrivono un profilo di dirigente apicale, a differenza di quello della maggioranza dei dirigenti di seconda fascia delle altre amministrazioni dello Stato, con maggiori responsabilità e carichi di lavoro rispetto a questi ultimi.
7. Il trattamento retributivo è invece al contrario palesemente di rango inferiore a quello degli altri dirigenti dello Stato, inseriti nell'area I di contrattazione, ancorché non apicali. Ferma restando l'eguaglianza del trattamento economico fondamentale prevista dai vigenti CCNL dell'area I e dell'area V, la differenza si manifesta principalmente nell'ambito della retribuzione di posizione (sia per la parte fissa che per quella variabile), che dovrebbe essere correlata alla natura e alla complessità degli uffici o unità operative cui sono preposti, in piena contraddizione con la maggior complessità degli uffici dirigenziali delle istituzioni scolastiche. La differenza tra le retribuzioni dei dirigenti delle due aree contrattuali considerate è di circa €24.000 (importo annuo lordo), a sfavore dei dirigenti dell'area V (elaborazione di fonte Anp). Tale dato è stimato per difetto in quanto non tiene conto del recente rinnovo contrattuale dell'area I, che ha allargato ulteriormente la forbice retributiva a sfavore dei dirigenti delle scuole.
 8. Un'ulteriore sperequazione si manifesta relativamente alla retribuzione di risultato che, essendo determinata in misura percentuale rispetto a quella di posizione, aumenta la divaricazione tra le retribuzioni dei dirigenti delle sopracitate aree.

Tutto ciò premesso, si chiede

- di analizzare la situazione descritta al fine di accertare la sussistenza del diritto dei dirigenti dell'area V al riconoscimento di retribuzioni almeno non inferiori a quelle dei dirigenti dell'area I;
- in caso affermativo, di individuare il percorso giurisdizionale più opportuno per perseguire in concreto l'obiettivo;
- di individuare la/le giurisdizione/i competente/i;
- di definire un piano di interventi all'interno delle procedure ritenute più congrue.

Giorgio Rembado
presidente Anp/CIDA

Quesito dell'Anp
in relazione ad un eventuale ricorso al giudice del lavoro promosso da dirigenti dell'area V
ovvero dai dirigenti delle scuole (meglio sarebbe dall'Associazione di categoria)
finalizzato alla perequazione retributiva interna
fra gli stessi dirigenti delle scuole dell'Area V

Considerazioni preliminari:

1. fra i dirigenti delle scuole, facenti parte della stessa categoria e perciò contrattualmente tutti disciplinati all'interno dell'Area V, esiste un problema di sperequazione retributiva. **A parità di lavoro svolto e di complessità delle istituzioni loro affidate** e, quindi, con **incarico dirigenziale di pari onerosità**, essi sono attualmente retribuiti secondo criteri diversi, che comportano trattamenti economici differenziati anche per diverse centinaia di euro, differenza che può raggiungere i 1.300 euro mensili lordi. Questa situazione è l'effetto di una stratificazione di norme legislative e contrattuali che, sovrapponendosi, hanno finito con il generare un paradosso amministrativo ed **una diversa struttura della retribuzione interna alla medesima categoria**, che comporta una evidente **ingiustizia retributiva** che non può protrarsi più a lungo;
2. la **disparità retributiva** deriva dai seguenti fattori:
 - a. la qualifica dirigenziale è stata riconosciuta agli ex presidi e agli ex direttori didattici con D.Lgs. n. 59/98, modificativo del D.Lgs. n. 29/1993, le cui norme sono state poi trasfuse nel D.Lgs. n. 165/2001;
 - b. a seguito della stipula del CCNL Area V del 1 marzo 2002 (primo contratto della dirigenza scolastica) a ciascun dirigente proveniente dalla funzione di preside o direttore didattico è stata riconosciuta - all'interno struttura retributiva dirigenziale e analogamente a quanto previsto per le altre aree dirigenziali - la **retribuzione individuale di anzianità** (nel seguito RIA). L'importo della RIA - corrisposto mensilmente per 13 mensilità - è pari alla differenza tra la posizione stipendiale allora (31. 12. 2000) in godimento da parte di ciascun interessato riferita all'anzianità maturata (relativa alla qualifica di provenienza, cioè a quella di personale direttivo della scuola) e lo stipendio iniziale attribuito dal contratto in qualità di preside-non dirigente (si veda l'art. 39 del CCNL suddetto);
 - c. per quanto riguarda invece i docenti **vincitori del primo (e, finora, unico) concorso ordinario** per dirigente scolastico, assunti negli anni 2007, 2008 e 2009, nel momento del passaggio alla dirigenza scolastica **non è stata riconosciuta loro alcuna voce della retribuzione a fronte dell'anzianità maturata nel ruolo docente al momento in cui, col passaggio alla dirigenza, veniva meno qualsiasi progressione retributiva per anzianità**;
 - d. vi è infine il caso dei **dirigenti ex presidi incaricati vincitori dei due concorsi riservati** (banditi, rispettivamente, nel 2002 e nel 2006). Il secondo CCNL Area V, sottoscritto in data 11 aprile 2006, ha attribuito loro, quale assegno *ad personam*, la differenza fra la retribuzione percepita nello svolgimento delle funzioni di preside incaricato e lo stipendio tabellare della retribuzione dirigenziale (si veda l'art. 58 del CCNL suddetto). La disposizione contrattuale, tuttavia, dispone anche che tale maggior trattamento deve essere riassorbito dagli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Si viene così a creare **una ulteriore situazione di sperequazione interna alla categoria dei dirigenti delle scuole**;

3. la Costituzione, oltre al principio di pari dignità e di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge stabilito dall'art. 3 dispone poi, in materia di lavoro, che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...” (art. 36); **tale norma è imperativa e quindi inderogabile dalla contrattazione collettiva;**
4. i pronunciamenti degli organismi giurisdizionali europei sanciscono il principio della parità di trattamento economico fra lavoratori che svolgono le medesime funzioni, anche se le eventuali disparità fossero previste *“da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”* (dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 13.09.2007, che si cita anche se riguardante le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato).

Tutto ciò premesso, si chiede

- di analizzare la situazione descritta al fine di accertare la sussistenza del diritto dei dirigenti dell'area V al riconoscimento di retribuzioni non sperequate all'interno dell'Area stessa, corrispondenti ad una identica struttura della retribuzione;
- in caso affermativo, di individuare il percorso giurisdizionale più opportuno al fine di perseguire in concreto l'obiettivo;
- di individuare la/le giurisdizione/i competente/i.

Giorgio Rembado
presidente Anp/CIDA